



NOTE INFORMATIVE AGLI ATLETI INSERITI NELL'ELENCO RTP

Le presenti note informative rivestono carattere puramente divulgativo, atteso il quadro normativo di riferimento cui integralmente si rimanda, ovvero il Programma Mondiale Antidoping WADA e, segnatamente, il Codice Mondiale Antidoping e relativi Standard Internazionali, nonché le Norme Sportive Antidoping approvate dal CONI-NADO.

Cos'è il Registered Testing Pool (RTP)?

L'RTP nazionale è il registro nel quale sono inseriti quegli Atleti che soddisfano i criteri di inclusione definiti dal CONI (visionabili sul sito www.coni.it/index.php?7078).

L'inserimento nell'RTP prevede determinati obblighi la cui inosservanza può comportare l'attivazione di un procedimento disciplinare nonché l'irrogazione di una eventuale sanzione per violazione della normativa antidoping.

L'Atleta inserito nell'RTP ha, innanzitutto <u>l'obbligo</u> di fornire le proprie **Informazioni sul luogo di permanenza ("whereabouts")**

<u>Cosa sono le Informazioni sul luogo di permanenza ("whereabouts")?</u>

Fermi restando i controlli in competizione a cui ogni Atleta può essere sempre sottoposto, gli Atleti inseriti nell'RTP devono rendersi, altresì, reperibili e pienamente disponibili ai fini dell'effettuazione di controlli fuori competizione senza preavviso.

A tal fine viene richiesto agli Atleti di comunicare una serie di informazioni esatte, accurate e tempestive al fine di consentire al CONI-NADO l'agevole localizzazione degli stessi per l'espletamento del controllo antidoping in un qualsiasi giorno del trimestre.

Le informazioni e le eventuali variazioni dovranno essere fornite, in maniera accurata e completa, per ogni giorno del trimestre ovvero quando si renda necessario l'aggiornamento su base giornaliera e rese disponibili, come termine massimo, entro l'ultimo giorno del trimestre precedente (ad esempio, le informazioni relative al trimestre aprile-giugno dovranno essere rese entro il 31 marzo).

Nel dettaglio, dovranno essere comunicati:

- a) dati anagrafici;
- b) luogo di residenza/domicilio cui inviare la corrispondenza destinata all'Atleta ai fini della notifica formale;
- c) nome e indirizzo di ciascun luogo dove l'Atleta risiederà (ad esempio abitazione, alloggio temporaneo, hotel);
- d) nome ed indirizzo di ciascun luogo dove l'Atleta si allenerà, lavorerà o svolgerà qualsiasi altra attività regolare (per esempio

la scuola) così come il solito orario di svolgimento di tali attività regolari;

- e) programma delle manifestazioni sportive, ivi compreso il nome e l'indirizzo di ciascuna sede di gara, cui l'Atleta ha programmato di partecipare;
- f) consenso dell'Atleta per la condivisione delle proprie Informazioni con altre ADO che hanno l'autorità di effettuare test nei suoi confronti, ai sensi dell'articolo 14.6 del Codice WADA;
- g) eventuali luoghi di permanenza temporanea;
- h) dettagli di una eventuale disabilità dell'Atleta che può incidere nella procedura da seguire per condurre una Sessione di prelievo del Campione.

Oltre i dati che precedono, l'Atleta è tenuto altresì ad indicare uno specifico arco di tempo di 60 minuti al giorno, tra le ore 06.00 e le ore 23.00 per ogni giorno del trimestre nel quale si renderà disponibile e raggiungibile per essere eventualmente sottoposto a controllo antidoping fuori competizione e senza preavviso¹.

L'indicazione dei 60 minuti non limita in alcun modo l'obbligo dell'Atleta a rendersi disponibile per i Controlli sempre e ovunque.

Qualsivoglia circostanza e/o cambiamento che incida sulle informazioni fornite comporterà l'obbligo dell'Atleta di procedere al tempestivo aggiornamento delle stesse non oltre l'inizio della fascia oraria indicata per quel giorno.

Il mancato o inadeguato invio delle informazioni o il mancato controllo costituiscono violazione della normativa antidoping?

La mancata comunicazione delle Informazioni ovvero la loro inadeguatezza o incompletezza, senza giustificato motivo, possono costituire la violazione della normativa antidoping per "mancata comunicazione" (Filing Failure).

Qualora l'Atleta, invece, non si renda reperibile sul luogo individuato nel periodo di 60 minuti giornaliero indicato nelle informazioni di reperibilità, tale Inadempienza potrà costituire "Mancato controllo" (Missing Test).

La combinazione di tre mancati controlli (Missing Test) e/o mancate comunicazioni (Filing Failure) in un arco temporale di 18 mesi a decorrere dalla data del primo mancato controllo e/o mancata indipendentemente comunicazione, dalla/e Organizzazione/i Antidoping che ha/hanno dichiarato Inadempienze relative le informazioni sul luogo di permanenza dell'Atleta, costituisce una violazione delle Norme Sportive Antidoping ai sensi dell'art. 2.4. (ex art. 2.4 del Codice WADA).

Ancorché l'Atleta possa delegare gli adempimenti che precedono a terzi, è importante sottolineare come lo stesso rimane sempre e comunque l'unico responsabile della correttezza e/o aggiornamento della produzione delle proprie Informazioni sul luogo di permanenza.

La definizione dell'arco temporale e del luogo predefinito per il controllo da parte dell'Atleta costituisce una scelta da ponderare con attenzione, in modo da garantire la riservatezza delle operazioni di controllo, compatibilmente con lo stile e le proprie esigenze di vita.

<u>Come devono essere trasmesse le</u> informazioni al CONI - NADO?

Le Informazioni sul luogo di permanenza potranno essere comunicate esclusivamente collegandosi al sito https://whereabouts.coni.it, utilizzando, per il primo accesso, l'apposito codice di registrazione trasmesso dal CONI-NADO. All'interno del sito, nello spazio INFO è disponibile il manuale pratico per la creazione del proprio profilo e la compilazione dei calendari trimestrali.

<u>Come viene disposto un controllo</u> antidoping?

Il CONI-NADO, per il tramite del Comitato Controlli Antidoping (CCA), in attuazione del Piano per la distribuzione dei controlli (TDP – Test Distribution Plan) ed ai sensi delle Norme Sportive Antidoping, provvede alla pianificazione ed all'organizzazione dei controlli antidoping durante ed al di fuori delle competizioni.

I controlli sono effettuati - di norma - senza preavviso, fermo restando che il CCA può disporre l'effettuazione di test mirati, random o su convocazione. Alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) è affidata la fase esecutiva dei controlli per il tramite dei propri Ispettori Medici (DCO – Doping Control Officer) mentre quella analitica è effettuata principalmente per il tramite del Laboratorio Antidoping di Roma, accreditato WADA, ovvero di altri Laboratori Antidoping accreditati WADA.

L'Atleta designato per un controllo antidoping verrà informato dal DCO ovvero da uno chaperone e dovrà rimanere costantemente nel campo visivo del DCO/Chaperone dal momento del processo di notifica del controllo antidoping fino al completamento della procedura di prelievo del campione.

<u>Cos'è la Lista delle sostanze e dei metodi</u> proibiti?

La Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti è predisposta dalla WADA (World Anti-Doping Agency) ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione da parte della WADA sul proprio sito web (www.wada-ama.org).

L'Atleta è ritenuto responsabile dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata nonché del riscontro dei relativi metaboliti o marker ovvero dell'evidenza dell'uso di un metodo proibito rinvenuti nel proprio campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping.

La Lista aggiornata, tradotta in italiano, è reperibile sul sito www.coni.it/index.php?7074.

Cos'è un'Esenzione a Fini Terapeutici (TUE)?

Nel caso in cui un Atleta si trovi in condizioni di salute che richiedano l'uso di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA, deve attivare la procedura per ottenere un'Esenzione a Fini Terapeutici (TUE) dal CEFT (Comitato Esenzione a Fini Terapeutici) del CONI-NADO. Gli Atleti di livello internazionale inseriti nel RTP della Federazione Internazionale o qualunque altro Atleta iscritto ad un evento internazionale devono richiedere una TUE al Comitato Esenzione della Federazione Internazionale di riferimento, a meno che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente.

L'Atleta è tenuto, comunque, a trasmettere immediatamente al CEFT ed alla competente Federazione Sportiva Nazionale copia della domanda e del certificato di esenzione rilasciato dalla Federazione Internazionale o dall'Organismo Internazionale di riferimento.

La modulistica, per la presentazione di una domanda di TUE al CEFT, è reperibile sul sito www.coni.it/index.php?7077.

La TUE deve includere anamnesi, storia clinica medica e documentazione comprovante la diagnosi, comprensiva dei risultati accertamenti (test di laboratorio, diagnostica per la Scheda per immagini), il curante/specialista (mod. F51), in cui si attesti la necessità della terapia prescritta e l'inefficacia di interventi farmacologici alternativi, non compresi nella Lista WADA.

La TUE deve essere, altresì, corredata da copia del certificato di idoneità all'attività agonistica e/o per gli Atleti professionisti di cui alla legge 91/1981 copia della scheda sanitaria aggiornata. La domanda TUE deve essere trasmessa al CEFT con raccomandata A/R, eventualmente anticipata via fax.

Ш CEFT trasmetterà per iscritto, raccomandata A/R, all'Atleta la decisione di rilascio ovvero di diniego dell'esenzione, debitamente motivata. Avverso le decisioni di rifiuto di un'esenzione a fini terapeutici da parte del CEFT, ovvero nel caso di mancata risposta nel termine previsto di trenta giorni, l'Atleta ha diritto di ricorrere al Comitato Esenzione Fini Terapeutici della WADA (TUEC). Avverso le decisioni con cui il TUEC conferma o revoca le decisioni assunte in relazione ad una TUE da parte del CEFT è ammesso ricorso al TAS da parte dell'Atleta o del CEFT.

L'Atleta può iniziare il trattamento soltanto dopo aver ricevuto la notifica di concessione della TUE e, quindi, di autorizzazione all'uso della sostanza/metodo proibiti. Se la domanda di TUE è relativa ad una procedura di emergenza e, pertanto, l'Atleta ha utilizzato la sostanza/metodo proibiti precedentemente valutazione alla della documentazione da parte del CEFT, tale condizione non costituisce garanzia concessione della TUE.

Come saranno tutelati i tuoi dati personali?

Tutte le informazioni che saranno fornite dall'Atleta, in ossequio a quanto statuito dalle Norme Sportive Antidoping per gli Atleti inseriti nell'elenco RTP, saranno raccolte ed utilizzate dagli Uffici competenti del CONI, ai soli fini dell'attività di controllo antidoping cui è tenuto il CONI-NADO, nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela della privacy prevista in Italia, giusta informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 visionabile sul sito www.coni.it/index.php?4944.